



# Comune di Bubbio

## Provincia di Asti

**ORIGINALE**

DELIBERAZIONE N. 37

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

#### OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO I.U.C. (TARI)

L'anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di settembre alle ore 21,30 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

|                         | Presenti - Assenti |      |
|-------------------------|--------------------|------|
| 1 - REGGIO STEFANO      | Si                 | No   |
| 2 - BUSSO GUIDO         | Si                 | No   |
| 3 - ROVETA DANIELE      | No                 | Dim. |
| 4 - MONDO FABIO         | Si                 | No   |
| 5 - ARPIONE PAOLA       | No                 | Si   |
| 6 - DEFILIPPI MASSIMO   | Si                 | No   |
| 7 - TORELLI GIANFRANCO  | Si                 | No   |
| 8 - CAPRA ANDREA        | Si                 | No   |
| 9 - BIANCO GIOVANNI     | Si                 | No   |
| 10 - TIZZANI ELISABETTA | Si                 | No   |
| 11 - TARDITO MARCO      | Si                 | No   |

Totale presenti 9

Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza il Sig. CASAGRANDE DR. ALESSANDRO, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco REGGIO STEFANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale in merito alla necessità di introdurre modifiche al regolamento per l'applicazione della Tari, nell'ambito del regolamento della IUC, allo scopo di disciplinare l'aspetto sanzionatorio relativo alle ipotesi di non corretto conferimento di RSU negli appositi cassonetti di raccolta o addirittura di abbandono nell'area circostante.

Tali comportamenti incivili risultano posti in essere per lo più da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, a ciò si aggiunge che alcuni dei Comuni confinanti con il territorio di Bubbio, in merito al servizio di raccolta rifiuti urbani, adottano il metodo cosiddetto della "raccolta porta a porta" con l'eliminazione dei cassonetti stradali. Nell'ultimo anno si è registrato un vertiginoso aumento della quantità di rifiuti che giornalmente vengono conferiti e, da numerose segnalazioni pervenute, emerge sempre più frequentemente che cittadini non residenti nel Comune e che non siano per altra ragione soggetti passivi della TARI, conferiscano i propri rifiuti all'interno dei cassonetti presenti nelle zone di confine del territorio comunale di Bubbio.

L'accresciuto quantitativo di rifiuti conferiti è tale da esaurire in breve tempo la capacità dei contenitori presenti, di conseguenza sacchi di rifiuti urbani ed ingombranti vengono sovente depositati fuori dai cassonetti dando luogo a situazioni di degrado igienico sanitario dei luoghi nonché ad un vertiginoso aumento dei costi che gravano sui cittadini di Bubbio sia per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sia per garantire adeguati livelli di igiene.

È chiaro che il conferimento dei rifiuti da parte di soggetti non residenti nel Comune di Bubbio, che non siano per altra ragione soggetti passivi della TARI, costituisce un evento patologico che va contrastato in quanto comporta un indebito aggravio per i soggetti passivi della Tari, soprattutto in ragione dell'aumento dei costi di conferimento del materiale in discarica.

Si ritiene opportuno intervenire per fronteggiare la situazione emergente adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e prevenire pericoli per l'ambiente e la salute pubblica.

Precisa, inoltre, che sul territorio di Bubbio è situata anche una eco stazione per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti urbani, gestita dalla Società Gaia SpA, a servizio di tutti i Comuni del bacino della Langa Astigiana Val Bormida.

L'intento dell'Amministrazione non è certamente quello di rimpinguare le casse comunali con gli incassi delle sanzioni, ma piuttosto di stigmatizzare e disincentivare comportamenti del tutto contrari al senso civico ed al rispetto del decoro.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**TENUTO CONTO** dei commi da 641 e seguenti per la disciplina della TARI (componente tassazione per servizio rifiuti);

**VISTO** il D.L. 16/ 06.03.2014 che modifica alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 con riferimento alla presente delibera;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."

**VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n.17 in data 29/07/2014;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con propria deliberazione n.12 del 25/09/2012;

**RITENUTO**, in considerazione di quanto esposto nella premessa narrativa, di inserire il seguente articolo 23-bis rubricato "**Sanzioni per abbandono RSU o utilizzo non corretto dei contenitori per la raccolta**" nel testo seguente:

*"1. In caso di abbandono di **RSU o assimilati** al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 75 ad un massimo di € 450,00;*

*2. In caso di inserimento di **RSU destinati alla raccolta differenziata** (carta, vetro, plastica, alluminio, ecc.) nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione indifferenziata ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00. La stessa sanzione verrà irrogata in caso di inserimento di **RSU indifferenziati nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata**.*

*3. In caso di abbandono di **Rifiuti speciali non pericolosi** all'interno degli appositi contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 900,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1800,00.*

*4. In caso di abbandono di **Rifiuti speciali pericolosi** all'interno dei contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1800,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 3600,00.*

*5. L'accertamento della condotta di abbandono di rifiuti nonché di conferimento da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nelle ipotesi di cui sopra e l'individuazione dei responsabili potranno essere effettuati anche mediante visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza comunale.*

*7. In caso di accertato abbandono e conferimento dei rifiuti nei contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale da parte di coloro che **non sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale** e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio*

*comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, le sanzioni vengono automaticamente raddoppiate in relazione alle singole fattispecie.*

*8. I commi di cui sopra trovano applicazione salvo diverse disposizioni in materia di tutela ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).”*

**VALUTATO** che tale proposta non richiede, per la sua approvazione il parere da parte del revisore dei conti;

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni);

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**PRESO ATTO** del parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU),

**RICHIAMATA** la vigente normativa in materia;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

#### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e costituiscono motivazione ai fini del presente atto;

**DI INTEGRARE** il vigente Regolamento per la Disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con propria deliberazione n. 17 in data 29/07/2014 inserendo il seguente articolo 23-bis rubricato **“Sanzioni per abbandono RSU o utilizzo non corretto dei contenitori per la raccolta”** nel testo seguente:

*“1. In caso di abbandono di **RSU o assimilati** al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 75 ad un massimo di € 450,00;*

*2. In caso di inserimento di **RSU destinati alla raccolta differenziata** (carta, vetro, plastica, alluminio, ecc.) nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione indifferenziata ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00. La stessa sanzione verrà irrogata in caso di inserimento di **RSU indifferenziati nei cassonetti destinati alla raccolta differenziata.***

*3. In caso di abbandono di **Rifiuti speciali non pericolosi** all'interno degli appositi contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €*

150,00 ad un massimo di € 900,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1800,00.

4. In caso di abbandono di **Rifiuti speciali pericolosi** all'interno dei contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1800,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti verrà irrogata la sanzione da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 3600,00.

5. L'accertamento della condotta di abbandono di rifiuti nonché di conferimento da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nelle ipotesi di cui sopra e l'individuazione dei responsabili potranno essere effettuati anche mediante visione delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza comunale.

7. In caso di accertato abbandono e conferimento dei rifiuti nei contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale da parte di coloro che **non sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti**, le sanzioni vengono automaticamente raddoppiate in relazione alle singole fattispecie.

8. I commi di cui sopra trovano applicazione salvo diverse disposizioni in materia di tutela ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)."

**CON SUCCEVIVA SEPARATA UNANIME VOTAZIONE** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE  
REGGIO STEFANO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO**



**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 129 comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267)

**5 OTT. 2017**

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno . . . Nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, **5 OTT. 2017**



**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(art.134 D.L. 18.08.2000, n.267)

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267.
- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 del D.L. 18.08.2000, n. 267.

Li, **5 OTT. 2017**



**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO**

- Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - 4° c. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
GARDINO GIOVANNA**

